

COMUNE DI RONCEGNO TERME

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, c. 10. l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100- Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 2018-2020 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 24/01/2018,

- ricevuta in data 24/12/2019 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, c. 10. l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100- Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”*, corredata dai relativi allegati;
- visto quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell'art. 24 legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della legge provinciale n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- atteso che il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di Riassetto, corredato da un'apposita Relazione tecnica, avente ad oggetto la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 bis 1, dell'art. 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora

la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

- considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)
- tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il

rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- rilevato che per effetto dell'art. 7, comma 10, legge provinciale n. 19/2016 il Comune di Roncegno Terme, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/09/2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31/12/2016 individuando quelle che dovevano essere alienate e che, con deliberazione consiliare n. 47 del 27/12/2018, ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7, co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, confermando il piano di razionalizzazione approvato con deliberazione precedentemente richiamata con particolare riferimento all'alienazione mediante asta pubblica della partecipazione detenuta in Roncegno Acque Minerali s.r.l.;
- tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, legge provinciale n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;
- considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- considerato che l'aggiornamento annuale della ricognizione delle partecipazioni assume, per l'anno 2019, valenza facoltativa per il Comune di Roncegno Terme, ai sensi dell'art. 18, comma 3bis 1, della l.p. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24, comma 4, della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., la cui adozione è stata decisa esclusivamente per dare informativa circa il procedimento di dismissione della partecipazione detenuta in Roncegno Acque Minerali s.r.l.;
- visto l'esito dell'analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute come risulta dalle schede di dettaglio allegate al provvedimento in esame;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

tutto ciò premesso, visto e considerato

esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare al 31/12/2018 quale risulta dalle schede di dettaglio allegate al provvedimento in esame, che conferma il piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/09/2017, in particolare per quanto riguarda l'alienazione della partecipazione detenuta in Roncegno Acque Minerali s.r.l., per la quale, con deliberazione della Giunta comunale n. 239 del 12/12/2019 è stato indetto secondo tentativo di vendita, essendo andata deserta la prima asta.

Trento, 27 dicembre 2019

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)